## TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54

Proc. n.19571/2015 R.G.

Il Giudice, dott.ssa Cristina Monterosso, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.7.2015 sul ricorso d'urgenza ex artt.669 bis e ss. . presentato dall'avv. contro , sentite le parti e i loro difensori ed esaminate le note depositate nel termine assegnato

osserva

La ricorrente in sede di ricorso chiedeva ""in accoglimento del ricorso, accertati i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., accertata la violazione delle norme citate, dell'art. 1418 c.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché degli art. 2,3,4,35,36 Cost. Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento disposto con lettera del 26.1.2015, ricevuta il 12.2.2015, nonché del comportamento adottato successivamente al detto trasferimento e, di conseguenza, condannare o ordinare l'azienda ad assegnare la ricorrente alla precedente sede, e cioè l'Area Affari Giuridici – Albo Speciale, con le mansioni precedentemente svolte da Avvocato. Voglia, comunque, e in ogni caso, adottare tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni per la tutela dei diritti della ricorrente. Con espressa riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti e del comportamento aziendale. E ciò nei confronti dell'

., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Con condanna alle spese del giudizio".

## Deduceva al riguardo la ricorrente:

- che era stata assunta da in data 15.9.1999 e che era stata assegnata al Servizio Affari Legali per lo svolgimento di attività professionale legale e con iscrizione all'Albo Speciale dei professionisti dal 14.10.1999;
- che aveva sempre esercitato il patrocinio dell'azienda con ampie procure rilasciate ininterrottamente e di cui era ancora in possesso;
- che a seguito di verbale di conciliazione del 23.1.2004 le era stato riconosciuto con decorrenza dal 1.1.2003 il profilo professionale di "professional" par. 230;
- che dal 2011 non le era stato pagato il premio di risultato annuo ed incentivo ed aveva dovuto azionare separati decreti ingiuntivi per gli anni 2011, 2012 e 2013 avverso i quali l'azienda aveva proposto opposizione che era stata rigettata;
- che aveva impugnato la sanzione disciplinare emessa nei suoi confronti con lettera del 10.7.2012 e che detta sanzione era stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma;



- che non le erano ancora stati pagati i premi di incentivo per gli anni 2014 e 2015:
- che in data 21.3.2014 alla ricorrente era stato richiesto il "presenziamento in stazione per modifica tornelli" e cioè una attività di verifica della vidimazione dei biglietti da parte delle stazioni della metropolitana e in data 20.2.2015 la partecipazione ad un corso di Polizia amministrativa;
- che con lettera del 26.1.2015 ricevuta in data 12.2.2015 l'azienda in persona del direttore delle Risorse umane le aveva comunicato " restando la sua appartenenza legali patrimonio e Acquisti/ Direzione Affari Struttura Affari legali, lei viene trasferita dall'Area Albo Speciale all'Area Affari Giuridici la sede di via prenestina" presso - che dopo tre mesi dalla nuova assegnazione la stessa era ancora allocata al di fuori di detta Area essendo il suo Ufficio costituito da una stanza tre metri per due che divideva con la signora addetta ad altra struttura, in zona adiacente all'Ufficio stampa da cui si propagava un rumore eccessivo.

Premessi tali fatti deduceva che detto trasferimento aveva natura ritorsiva e vessatoria e doveva essere valutato unitamente ai precedenti illegittimi comportamenti adottati da nei suoi confronti e richiamati in ricorso.

Precisava che detto trasferimento non era fondato su ragioni organizzative, essendo stati assegnati dopo il suo trasferimento ben 2 avvocati all'Area Albo Speciale e .

Deduceva che tale modifica delle mansioni comportava un danno irreparabile alla sua professionalità, non potendo più svolgere l'attività giudiziale fino ad allora svolta e rischiando la cancellazione dall'Albo speciale.

Deduceva altresì che l'avvocato iscritto all'Albo speciale non poteva essere applicato ad altra unità operativa senza il suo consenso , consenso che nel caso di specie non era stato richiesto alla stessa .

Avanzava quindi le richieste sopra formulate.

Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Contestava di aver mai avuto un comportamento vessatorio nei confronti della ricorrente e precisava che gli che non erano stati pagati alla ricorrente non erano stati pagati neanche a tutto l'altro personale versando la società in grave crisi economica ed essendo in corso una radicale ristrutturazione che aveva comportato il licenziamento di molti dirigenti e la riduzione dello stipendio di molti dipendenti.

Contestava che la ricorrente fosse stata trasferita ad altra struttura essendo la stessa rimasta assegnata all'Area Affari Legali ma essendo stata destinata, proprio perché soggetto molto capace e competente, a svolgere l'attività di consulenza stragiudiziale. Precisava che anche detta attività rientrava tra quelle che consentivano al professionista avvocato di rimanere iscritto all'Albo Speciale.



Il ricorso, sulla base di una valutazione sommaria propria di tale fase di urgenza, appare infondato.

La ricorrente lamenta l'illegittimità del suo trasferimento all'Area Affari Giuridici dall'Area Albo Speciale.

Al riguardo innanzitutto si rileva come detto trasferimento non ha comportato l'assegnazione della ricorrente ad una struttura organizzativa diversa appartenendo l'Area Affari Giuridici alla medesima Direzione Affari legali Patrimonio Acquisti/ Struttura Affari Legali alla quale appartiene anche l'Area Albo Speciale.

Tale fatto è stato ammesso anche dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio che ha dichiarato "La struttura Albo Speciale a cui ero in precedenza assegnata era una struttura in altra sede anche se faceva parte della Direzione Affari legali"

Essendo la ricorrente stata assegnata ad un ufficio diverso della medesima struttura di appartenenza, nessun consenso preventivo della stessa in ordine a tale nuova assegnazione doveva essere acquisito.

Inoltre con la missiva del 16.3.2015 evidenziava alla ricorrente le ragioni che avevano comportato tale assegnazione e in particolare l'esistenza di un riassetto organizzativo al suo interno e la necessità di implementare l'area pareri e consulenze legali.

D'altra parte che tale necessità vi fosse è confermato da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente che in sede di libero interrogatorio ha ammesso di essersi occupata dalla data della nuova assegnazione di emettere numerosi pareri legali per le molte Direzioni che ne avevano fatto richiesta. Così la stessa ha dichiarato: "... Io attualmente svolgo una attività stragiudiziale pareri che mi vengono da varie Direzioni e che mi vengono assegnati dal mio responsabile avv. ... Preciso che l'avv. gestisce anche il contenzioso. ..."

La nuova assegnazione della ricorrente appare quindi essere assolutamente conforme al ruolo professionale dalla stessa rivestito e attiene come dalla stessa ammesso allo svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale legale relativa agli affari dell'azienda , propria delle mansioni di avvocato e rispetto alle quali è prevista il mantenimento della iscrizione all'Albo Speciale.

Né può ritenersi che l'avvocato sia stata assegnata al nuovo ufficio a scopo ritorsivo.

Infatti ha provato con la documentazione allegata alle note depositate come l'azienda versi in una situazione economica critica che ha portato all'avviamento di una procedura di riduzione personale e anche alla richiesta avanzata dall'azienda ad alcuni dipendenti di aderire a ipotesi di riduzione della loro retribuzione lorda.

In tale situazione legittima è la decisione dell'azienda di riorganizzare la propria struttura implementando l'area consulenze stragiudiziali anche al fine di prevenire futuri contenziosi e assolutamente logico è che a tale area venga assegnato un avvocato di pluriennale esperienza quale la ricorrente.



Anche il mancato pagamento dei premi all'avv. non riguarda quindi un provvedimento ad personam ma un provvedimento emesso nei confronti della generalità dei dipendenti e al quale alcuni di essi hanno prestato acquiescenza.

Quanto alle doglianze relative alla stanza assegnata alla ricorrente, vicino all'Ufficio stampa, la resistente ha ammesso che l'assegnazione di tale stanza è dovuta ad una temporanea mancanza di spazi nel piano occupato dagli altri uffici dell'Area Giuridica.

Inoltre è emerso dal libero interrogatorio del procuratore speciale di spa come la ricorrente non sia l'unica dipendente assegnata ad un piano diverso, essendo stata assegnata ad una stanza lontana dalla Area di appartenenza, ed avendo quindi ricevuto il medesimo trattamento della ricorrente, anche ragioni di carenza di spazi. Il l'avvocato per le medesime ha infatti dichiarato: "E' vero che la struttura Affari legali è procuratore al 2° piano ad esclusione dell'avv. e dell'avv. è nella mia stanza e io faccio parte della Direzione del personale. L'avv. non sono al 2° piano perché il 2° piano è pieno. e l'avv. fa parte della Struttura Affari legali che è la stessa struttura L'avv.dell'avv.

Tali dichiarazioni non sono state contestate da parte ricorrente ed evidenziano pertanto che solo la mancanza di spazi ha comportato l'assegnazione della ricorrente alla stanza ubicata accanto all'Ufficio Stampa.

Tale assegnazione logistica pertanto non appare illegittima perché vessatoria ma generata da obiettive difficoltà logistiche.

La legittimità del comportamento aziendale determina il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso presentato in data 8.6.2015 da e condanna la ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 2.096,00 oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi alle parti.

Roma, 20.7.2015

IL GIUDICE
Dott.ssa C. Monterosso

